

**ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI
DEL FRIULI VENEZIA GIULIA**

Via Raimondo D'Aronco, n° 9 - 33100 UDINE

REGOLAMENTO
PER LA RISCOSSIONE DELLA TASSA ANNUALE PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO
dell'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali
del Friuli Venezia Giulia

Matrice delle Revisioni

Rev. n°	Data di Approvazione	Natura della revisione
0	13 marzo 2015	Prima emissione

Emissione del Documento

Redazione	Verifica	Approvazione
Alessandro Quattrin (TESORIERE)	Monica Cairoli (PRESIDENTE)	CONSIGLIO DELL'ORDINE

sito web: agronomiforestali.fvg.it – e-mail: ordinefriuliveneziagiulia@conaf.it

PEC: protocollo.odaf.friuliveneziagiulia@conafpec.it

tel. e fax 0432-504506

codice fiscale: 94132890305

Sommario

PREMESSA..... 2

Art. 1 - Definizione..... 3

Art. 2 - Obbligatorietà del pagamento 3

Art. 3 - Modalità di versamento 3

Art. 4 - Ritardato pagamento e maggiorazioni..... 3

Art. 6 - Sollecito informale..... 3

Art. 7 - Sollecito formale..... 4

Art. 8 - Avviso al provvedimento disciplinare..... 4

Art. 9 - Provvedimento disciplinare e riscossione coattiva 4

Art. 10 - Sospensione dei servizi..... 4

Art. 11 - Norme transitorie..... 4

Art. 12 - Entrata in vigore 5

IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

PREMESSA

Considerato che il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali del Friuli Venezia Giulia intende proseguire nella riscossione diretta della quota annuale di iscrizione dovuta dagli iscritti all'Albo, nell'ottica di risparmiare le spese di esazione e per avere degli incassi più rapidi e tempestivi, con notevoli risparmi di spese bancarie ed esattoriali;

Considerato che entro i termini del 30 giugno e 30 settembre dell'anno di competenza, ciascun Ordine territoriale è tenuto a versare al CONAF il contributo relativo a ciascun iscritto ai sensi dell'art. 26, comma 1, lett. g) della Legge 7 gennaio 1976, n. 3 e s.m.i;

Considerato che la gestione della morosità si traduce in un notevole aggravio di spese per la segreteria dell'Ordine;

Visto l'art. 18 del Regolamento generale del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali del Friuli Venezia Giulia approvato in rev. 00 in data 26 marzo 2014;

ADOTTA

il seguente **Regolamento per la riscossione della Quota annuale degli Iscritti**

Art. 1 - Definizione

La misura della tassa annuale di iscrizione all'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali del Friuli Venezia Giulia e la relativa scadenza di versamento sono fissate dal Consiglio dell'Ordine con apposita delibera giusta il disposto dell'art. 13, comma 1, lett. l) della Legge 7 gennaio 1976, n. 3 e s.m.i., entro i limiti necessari a coprire le spese per il funzionamento dell'ordine.

Art. 2 - Obbligatorietà del pagamento

Il mancato pagamento della tassa annuale e degli eventuali arretrati non costituisce tacita richiesta di cancellazione dall'Ordine; lo stesso, al contrario, dà luogo a giudizio disciplinare, a norma dell'art. 13, comma 1, lett. m) della Legge 7 gennaio 1976, n. 3 e s.m.i.

Qualora venga meno l'interesse a mantenere l'iscrizione all'Ordine, l'iscritto dovrà presentare apposita domanda di cancellazione, in bollo vigente, indirizzata all'Ordine medesimo, cui dovrà essere allegata prova della regolarità dello stato dei pagamenti.

La cancellazione decorrerà dalla delibera del Consiglio, fermo restando l'obbligo per l'iscritto di versare la tassa, riferita all'anno in corso alla richiesta di cancellazione.

In caso di trasferimento ad altro Ordine, il nulla osta verrà rilasciato solo dopo aver verificato la regolarità dello stato dei pagamenti; qualora dovessero risultare delle irregolarità, il nulla osta verrà rilasciato dopo aver provveduto alla regolarizzazione della propria posizione debitoria.

Art. 3 - Modalità di versamento

Il versamento dovrà avvenire in unica soluzione mediante bonifico bancario su c/c intestato all'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali del Friuli Venezia Giulia i cui estremi saranno riportati nell'apposita comunicazione recapitata prima della scadenza, per posta elettronica o ordinaria, a ciascun iscritto all'indirizzo risultante all'Albo dell'Ordine.

L'Ordine non è responsabile della mancata comunicazione, indipendentemente dalla causa, dell'avviso di pagamento della tassa annuale. Pertanto la mancata comunicazione non può costituire per l'iscritto motivo di mancato o ritardato pagamento, che dovrà essere corrisposto nei termini stabiliti e nelle modalità previste.

Art. 4 - Ritardato pagamento e maggiorazioni

Il pagamento effettuato dopo la data fissata ai sensi dell'art. 1 del presente regolamento, al fine di coprire le maggiori spese di incasso e di segreteria (gestione della morosità), comporterà le seguenti maggiorazioni:

- il pagamento effettuato entro i 30 giorni successivi alla scadenza comporterà una maggiorazione del 10% della tassa annuale;
- il pagamento effettuato oltre i 30 giorni ed entro i 90 giorni successivi alla scadenza comporterà una maggiorazione del 30% della tassa annuale;
- il pagamento effettuato oltre i 90 giorni successivi alla scadenza comporterà una maggiorazione del 50% della tassa annuale.

Art. 6 - Sollecito informale

Trascorsa la scadenza fissata ai sensi all'art. 1 l'Ufficio di Segreteria dell'Ordine provvederà ad un sollecito informale a mezzo posta elettronica o ordinaria.

Art. 7 - Sollecito formale

Trascorsi 90 giorni dalla scadenza fissata ai sensi all'art. 1 l'Ufficio di Segreteria dell'Ordine, dopo aver verificato lo stato dei pagamenti delle tasse annuali di iscrizione, anche pregresse all'adozione del presente regolamento, invierà immediatamente agli inadempienti, a mezzo P.E.C. (ai sensi del decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008, successivamente convertito nella legge n. 2 del 28 gennaio 2009, è previsto che i liberi professionisti debbano dotarsi di una casella di posta elettronica certificata entro tre anni) un sollecito di pagamento, col quale notificherà ogni conseguenza cui l'iscritto sarà soggetto, nel rispetto del presente regolamento.

Art. 8 - Avviso al provvedimento disciplinare

La nota di sollecito, espressamente prevista dall'articolo 7, costituisce a tutti gli effetti messa in mora ed avviso prodromico al provvedimento disciplinare, prescritto dall'art. 9, con spese e costi a carico dell'iscritto.

L'iscritto che provvede al pagamento della tassa annuale a seguito del ricevimento della nota di sollecito, onde evitare l'avvio del procedimento disciplinare, dovrà trasmettere alla Segreteria dell'Ordine la prova dell'avvenuto versamento tramite posta certificata all'indirizzo protocollo.odaf.friuliveneziagiulia@conafpec.it.

Art. 9 - Provvedimento disciplinare e riscossione coattiva

1. Il mancato pagamento della quota associativa entro 12 mesi dalla scadenza fissata ai sensi dell'art. 1 del presente regolamento comporterà, Ai sensi dell'art. 13 lettera m) della legge 7 gennaio 1976, n. 3 e s.m.i, l'avvio automatico del procedimento disciplinare con conseguente trasmissione degli atti al Consiglio territoriale di disciplina.

2. Entro la scadenza di cui al comma 1 del presente articolo, l'Ufficio di Segreteria dell'Ordine dovrà redigere l'elenco completo degli Iscritti morosi, che renderà disponibile al Consiglio dell'Ordine e contestualmente si procede con l'iscrizione a ruolo degli stessi per l'affidamento della riscossione coattiva a Equitalia S.p.A.

3. Il Consiglio dell'Ordine, nella prima seduta utile, dovrà deliberare l'avvio del procedimento disciplinare e successivamente trasmetterà gli atti al Consiglio di disciplina territoriale.

4. Il Consiglio dell'Ordine non potrà addurre motivazioni per ritardare la delibera dell'avvio del procedimento disciplinare, fatta eccezione per importanti ragioni eccezionali ed inderogabili, che dovranno essere espressamente indicate nel verbale.

5. Il procedimento disciplinare dovrà concludersi entro tre mesi dalla trasmissione degli atti al Consiglio territoriale di disciplina.

Art. 10 - Sospensione dei servizi

Agli iscritti che non sono in regola con il pagamento della tassa annuale, dal giorno 1 aprile dell'anno corrente e fino al saldo della stessa verranno sospesi tutti i servizi dell'Ordine (vidimazione parcelle, inserimento nelle terne di competenza dell'Ordine, validazione dei crediti formativi, ecc.).

Art. 11 - Norme transitorie

Il Consiglio dell'Ordine a seguito dell'adozione del presente regolamento avvierà i procedimenti di cui agli articoli 8, 9, e 10, nei confronti degli Iscritti attualmente debitori che non regolarizzino la propria posizione entro la data del 1 giugno dell'anno corrente.

Art. 12 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento, con l'approvazione del Consiglio, viene adottato a partire dal primo giorno del mese successivo alla data di approvazione.